



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **2773** del **22 SET. 2009**

OGGETTO: Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi: attuazione dell'Accordo del 20 marzo 2008, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Sandro Sandri di concerto con l'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Dal 05 gennaio 2007 è entrato in applicazione in tutto il territorio dell'Unione Europea il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, il quale abroga la normativa precedente in materia.

Tale regolamento si riferisce ai trasporti di tutti i vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità, o che ne escono, nonché ai trasporti che si svolgono all'interno del solo territorio nazionale, qualora siano effettuati in relazione ad un'attività economica.

Il legislatore comunitario ha voluto quindi evidenziare la necessità di tutelare il rispetto e la protezione degli animali durante i trasporti commerciali, considerando questi ultimi un punto critico da valutare e regolamentare, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili, fornendo altresì disposizioni per eliminare gli ostacoli tecnici che possono sorgere negli scambi di animali vivi e consentire così il buon funzionamento delle organizzazioni di mercato.

Con precedente provvedimento n. 3150, del 09 ottobre 2007, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la codifica di un percorso formativo per i conducenti ed i guardiani addetti al trasporto di animali vivi, integrando in ambito regionale la normativa vigente in applicazione al Reg. (CE) 1/2005.

Il Reg. (CE) 1/2005, sancisce, nell'ambito della propria applicazione, l'obbligo di autorizzazione per i trasportatori di animali vivi e di omologazione dei mezzi di trasporto utilizzati per i lunghi viaggi, in modo che il trasportatore assicuri in tutti i trasporti alcuni requisiti minimi di tipo organizzativo, procedurale e tecnico per i mezzi di trasporto, che devono essere superiori nel caso dei viaggi lunghi.

I Regolamenti comunitari del pacchetto igiene prevedono l'obbligo di registrazione dei produttori primari, così come definiti dal Regolamento (CE) 852/2004, laddove inserisce nel contesto dell'attività di produzione primaria anche le attività connesse alla produzione ed allevamento degli animali produttori di alimenti, quali ad esempio il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed al trasporto degli animali tra allevamenti.

Già nel Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954 è previsto che chiunque intenda esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli debba ottenere un'autorizzazione a fronte di specifici requisiti dei mezzi di trasporto e della ditta trasportatrice stessa.

La legislazione vigente, specifica per settore individua come autorità competente alla verifica dei requisiti gestionali e strutturali ed al successivo rilascio dell'autorizzazione/registrazione i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per il territorio.

Con il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il compito di operare nell'ambito della comunità nazionale per favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali, al fine di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione

In data 20 marzo 2008, la Conferenza ha sancito un Accordo, pubblicato nella G.U. n. 118 del 21 maggio 2008, per disciplinare le procedure di autorizzazione al trasporto di animali vivi.

L'Accordo è stato predisposto per uniformare in tutto il territorio nazionale l'iter di autorizzazione dei trasportatori di animali vivi, armonizzando la normativa comunitaria specifica del settore del trasporto di animali vivi, con quella orizzontale del pacchetto igiene ed i precedenti provvedimenti nazionali ancora vigenti, nel rispetto altresì delle diverse attività produttive regionali e territoriali.

L'esigenza di tale provvedimento è derivata dalla presa d'atto che la tematica del trasporto di animali vivi, per sua stessa definizione, comprende operatori e movimentazioni che riguardano diverse Regioni, ma necessita al contempo di procedure di autorizzazione e registrazione dei trasportatori univoche ed armonizzate in tutto il territorio nazionale, al fine di evitare possibili distorsioni sul piano produttivo-economico, tutelare una leale concorrenza di mercato ed uniformare le modalità di controllo ufficiale relativo al trasporto animale.

Nell'Accordo vengono quindi individuati gli ambiti principali entro cui poter agire nella regolamentazione della materia, che è stata approfondita anche in alcuni aspetti non prettamente in relazione con un'attività economica, in modo da raccogliere in un unico documento le linee di indirizzo fondamentali.

Nelle more della pubblicazione di un documento univoco nazionale che regolamentasse e coordinasse la tematica del trasporto di animali vivi, la Regione del Veneto aveva già fornito delle prime indicazioni in merito alle procedure di autorizzazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, attraverso la nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare prot. n. 122.024/50.00.13 del 01 marzo 2007.

Tale nota aveva anticipato i contenuti del sopraccitato Accordo, così come erano stati condivisi dal Gruppo di Lavoro interregionale, incaricato di predisporre le Linee guida nazionali.

Si rende infine necessario integrare e modificare il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 31 dicembre 2001, laddove ci si riferisce ad autorizzazioni per il trasporto di animali vivi.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 320/1954;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" del 20 marzo 2008, n. 114;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3150 del 09 ottobre 2007, "Prime disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, ai sensi dell'art.6, comma 5, del Reg. (CE) 1/2005";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 31 dicembre 2001, "Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto. Modifica ed integrazione".

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli **Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L** al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, contenenti le prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ed i relativi moduli, in attuazione alle disposizioni dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 20 marzo 2008 e pubblicato nella G.U. n. 118 del 21 maggio 2008;
2. di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi all'attuazione di detto provvedimento;
3. di demandare inoltre al Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi alle eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie agli **Allegato A, B, C, D, E, F, G, H, I, L** di cui al precedente punto 1, nel rispetto dei principi fondamentali del Reg. (CE) 1/2005;
4. di modificare ed integrare il Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Settori, Presidi, Servizi delle Aziende ULSS del Veneto, approvato con D.G.R. n. 3888, del 31 dicembre 2001 con le voci riportate nell'**Allegato A** di cui al precedente punto 1.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

p. IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Franco Manzato

